

## **Il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata e/o di condotte aggravate dal metodo mafioso nelle 'Olimpiadi Milano-Cortina 2026'. Le prime indagini.<sup>1</sup>**

di **Alessandro Continiello**

**Sommario.** 1. Introduzione. – 2. Le prime indagini. – 3. L'aggravante del metodo mafioso. Analisi giurisprudenziale. – 4. Conclusioni.

### **1. Introduzione.**

Si è già affrontato in precedenti analisi su questa Rivista<sup>2</sup> la possibilità - divenuta poi più che una certezza, processualmente parlando - che le compagini associative mafiose, territorialmente e geneticamente radicate, s'infiltrassero nei tessuti economico-sociali di altre regioni (talvolta con stessa incredulità dei cittadini),<sup>3</sup> per poi inserirsi in modo tentacolare, su vari fronti, in attività economiche lecite: dunque esercitando attività lucrative in parallelo rispetto agli 'storici' ma sempre redditizi *business* illeciti quali, ad esempio, il traffico di sostanze stupefacenti. Ebbene, come sarebbe naturale per qualunque - sano e rispettabile - imprenditore, l'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali nel nostro Paese risulta un potenziale traguardo per incrementare le proprie attività aziendali, stante, naturalmente, le singole ipotetiche possibilità aziendali (c.d. *core business*): non c'è dunque da stupirsi che anche la criminalità organizzata, sotto mentite spoglie, voglia affacciarsi a questa realtà (*rectius*, abbia un "forte interesse"), per cercare, metaforicamente, di ritagliarsi una 'fetta della grande torta' [ $< <(\dots)$  che l'impresa criminale tenterà di approcciare una torta da circa 1,3 miliardi di euro, di cui circa 390 per le gli impianti, è dunque scontato  $(\dots) > >]$ .<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Nota: Questo articolo NON è stato generato tramite AI.

<sup>2</sup>Vedasi *"Le infiltrazioni della criminalità organizzata nella Regione Liguria. Un'indagine sulla situazione attuale"*, in *Giurisprudenza Penale* · 04/02/2025 & *"Le infiltrazioni della criminalità organizzata nella Regione Trentino-Alto Adige. L'indagine, il procedimento penale e la prima sentenza di condanna"* in *Giurisprudenza Penale Web* · 17/01/2024

<sup>3</sup>Cfr. " $< <Non siamo più un'oasi felice come pensavo> >$ ", così il Presidente della Provincia di Belluno commenta l'inchiesta" (*RESET*) in <https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2025/10/infiltrazioni-mafiose-reazioni-arresto-fratelli-cobianchi-pronti-a-mettere-le-mani-sui-giochi-olimpici-di-cortina-107371d1-985b-43f8-8d80-c4034f6e11a3.html>

<sup>4</sup>Cfr. L. Rinaldi *"Pizza Connection. La più grande vittoria di Milano-Cortina 2026? Tenere fuori la 'ndrangheta dagli Appalti"*, 26/06/2019, in <https://www.linkiesta.it/2019/06/olimpiadi-invernali-milano-cortina-mafia-expo/>

Le suindicate elucubrazioni trovano conforto, *in primis*, dalle stesse Relazioni della D.I.A. Si citi l'ultima solo per praticità di analisi, ma i segnali (*melius*, le evidenze) sono state sottoposte all'attenzione delle Autorità competenti già da tempo: <<La Direzione Investigativa Antimafia ha segnalato, nella sua ultima relazione al Parlamento (2025), **il rischio concreto di infiltrazioni mafiose nei cantieri delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026**. Uno dei cinquanta provvedimenti antimafia emessi nel 2024 in Lombardia ha infatti colpito una società edile milanese coinvolta nella costruzione di un parcheggio interrato a Sondrio, opera inserita nel 'Piano Olimpico'. Gli amministratori dell'azienda risultano legati a cosche della 'ndrangheta. La DIA sottolinea come la criminalità organizzata, in particolare quella calabrese, stia cercando di sfruttare i grandi eventi per penetrare nell'economia legale e negli appalti pubblici. È solo l'ultimo degli indicatori che, nel corso degli anni, hanno certificato il forte interesse mafioso per le opere legate alla manifestazione Olimpica (...). Nella relazione della DIA, che si concentra sui dodici mesi del 2024, si legge che «le Olimpiadi invernali rappresentano un appuntamento rilevante anche sotto il profilo economico-finanziario, in considerazione della realizzazione d'importanti opere infrastrutturali che potrebbero rappresentare un'occasione per le consorterie criminali interessate ad inserirsi nelle procedure di assegnazione delle gare». Infatti, nel periodo di riferimento «sono stati adottati cinquanta provvedimenti interdittivi antimafia da parte delle Prefetture lombarde, che hanno dato testimonianza circa il pericolo d'infiltrazione e/o di condizionamento» in numerosi settori. «Uno dei provvedimenti adottati, in particolare, è stato emesso nei confronti di una società operante nel settore edile con sede nella provincia di Milano impegnata nella realizzazione di un parcheggio interrato nella provincia di Sondrio per un valore di circa ottocento mila euro, inserita nel 'Piano delle Opere per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026' – spiega la DIA –. Nello specifico, gli amministratori della ditta sono risultati in rapporti personali e professionali con esponenti di alcune consorterie 'ndranghetiste delle province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria». Un ulteriore provvedimento è stato emesso «nei confronti di un'altra società edile milanese affidataria di un *sub*-appalto nell'ambito del PNRR del valore di duecento mila euro, i cui amministratori sono stati ritenuti 'vicini' alla cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto (KR)». Un forte allarme era già scattato lo scorso febbraio, quando la Prefettura di Verona aveva emesso un'interdittiva antimafia nei confronti di due aziende del settore delle costruzioni che puntavano a partecipare agli appalti per le Olimpiadi invernali. Secondo quanto ricostruito dagli Uffici della Prefettura scaligera, le due società – con sede legale a Verona e Legnago – avrebbero infatti avuto connessioni con personaggi organicamente attivi in un *network* 'ndranghetista che da tempo operava nel territorio veronese. Nel 2022, inoltre, era stato arrestato a Milano P.P., presunto affiliato alla 'ndrangheta, con l'accusa di trasferimento fraudolento di beni e valori. Secondo la Procura, gestiva società tramite

prestanome, per eludere le norme che, a causa di precedenti inchieste, gli impedivano di partecipare a gare pubbliche. Una delle sue società aveva partecipato alla gara per lo smaltimento delle macerie nel cantiere del villaggio olimpico di Porta Romana, a Milano (..)>>.<sup>5</sup>

E che il Governo e/o *tout court* le nostre istituzioni si fossero premurate di evitare le suddette potenziali infiltrazioni, prova ne è che il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato, su proposta del Ministro dell'Interno, le **"Linee guida e l'annesso schema di Protocollo Quadro di Legalità"** (il 30 maggio 2024 dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP). Le 'Linee guida' sono adottate, ai sensi del decreto-legge n. 44 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023, che attribuisce alla 'Struttura di Missione', di cui all'art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016, anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla **prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata** nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei **'Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026'**, secondo le procedure previste dal predetto articolo e in stretto raccordo con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo.<sup>6</sup> Per completezza, il "Protocollo di Legalità", sottoscritto tra la 'Struttura per la Prevenzione Antimafia', nella figura di un Prefetto-direttore *pro tempore*, e la 'Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 S.p.A.' - nella persona di un amministratore delegato *pro tempore* -, prevede sostanzialmente, in dodici articoli, degli: "Impegni di collaborazione" (<<con particolare riguardo alla vigilanza e al monitoraggio dell'esecuzione dei lavori e delle opere e dei soggetti che le eseguono, e della tutela della legalità e della trasparenza nel ciclo contrattuale>>); una "Costituzione e gestione della banca-dati" (<<(..) ai fini di consentire lo svolgimento, secondo le modalità previste dalle Linee guida, delle attività di controllo e di vigilanza nella fase esecutiva dei contratti e dei sub-contratti per l'affidamento delle attività in premessa indicate, la Stazione appaltante provvede ad istituire e gestire, secondo le modalità tecniche

---

<sup>5</sup>Cfr. "Relazione DIA: l'ombra della 'ndrangheta sulle Olimpiadi di Cortina 2026", 05/06/2025, in <https://www.lindipendente.online/2025/06/05/relazione-dia-lombra-della-ndrangheta-sulle-olimpiadi-di-cortina-2026/> ; Vedasi anche la Relazione DIA - integrale- (da pag. 380 "Attività di monitoraggio e vigilanza antimafia connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali di Milano-Cortina 2026"), in <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/#relazione-sullattivita-nel-2024/1/>

<sup>6</sup>Cfr. <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/notizie/giochi-olimpici-e-paralimpici-invernali-milano-cortina-2026-il-cipess-approva-le-linee-guida-antimafia/>

individuare dalla stessa Struttura, una banca-dati>>); un "Monitoraggio dei flussi finanziari"; delle "Misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale e sicurezza nei cantieri" (<<(..) al fine di assicurare più efficaci forme di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sul rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati e sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, la Stazione appaltante, in qualità di soggetto aggiudicatore, predispone, per ciascun cantiere, il "Piano di controllo coordinato". L'attuazione del Piano è di competenza degli affidatari sotto la vigilanza della Stazione appaltante ed il controllo svolto dalle Forze di Polizia e dai Gruppi Interforze Antimafia istituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo ed i Commissariati del Governo territorialmente competenti>>); una "Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo" nonché una "Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa" con delle specifiche "Sanzioni" (di natura economica nei contratti stipulati); un "Monitoraggio Antimafia preliminare" (<<(..) al fine di consentire l'attivazione del monitoraggio antimafia anticipato, secondo quanto previsto dalle Linee guida e, in particolare, di conoscere il quadro della filiera di esecutori e fornitori che saranno impiegati nella realizzazione di un'opera, la Stazione appaltante trasmette, su richiesta, i piani degli affidamenti alla Struttura e alle Prefetture-UTG o Commissariati del Governo territorialmente competenti>>).<sup>7</sup>

Dunque, il "rischio concreto", per riportare le parole degli operatori della DIA, che le consorterie mafiose - in particolare la 'ndrangheta (senza però escludere, in via astratta, c.d. *joint venture* criminali tra i vari sodalizi mafiosi, stante la posta in gioco) - si organizzino "cercando di sfruttare i grandi eventi per penetrare nell'economia legale e negli appalti pubblici" è altamente fondato.

## 2. Le prime indagini.

Quanto si riporterà nel prosieguo non riguarda - per correttezza di analisi - allo stato una *neo* indagine su soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, bensì su indagati a cui è stata contestata (a vari reati) l'aggravante del c.d. metodo mafioso: argomento che verrà poi tratteggiato, in senso giuridico, nel capitolo successivo.

Si parta, dunque, dal comunicato stampa emesso dall'Arma dei Carabinieri e pubblicato successivamente all'esito delle prime indagini e delle misure cautelari applicate. <<Sicurezza: Operazione "RESET", disarticolato gruppo criminale che operava a Cortina d'Ampezzo. Comando Provinciale di Belluno - Cortina d'Ampezzo (BL), 08/10/2025, 09:10: "Nella mattinata odierna, a Cortina d'Ampezzo (BL) e a Roma, i Carabinieri della Compagnia di Cortina d'Ampezzo, supportati da quelli dei Nuclei Investigativi di Belluno e della Capitale, sotto il coordinamento della Procura di Venezia, hanno eseguito un'ordinanza di misure

<sup>7</sup>Cfr. [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-09/protocollo\\_simico.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-09/protocollo_simico.pdf) - vedasi anche: [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-06/milano\\_cortina.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-06/milano_cortina.pdf)

cautelari emessa dal GIP di Venezia, su richiesta di quella DDA, a carico di tre soggetti (uno destinatario di o.c.c. in carcere, uno di o.c.c. agli arresti domiciliari, uno di obbligo di dimora a Roma), gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, ai sensi dell'art. 416 *bis*.1 C.p. (ossia il **comportamento tipicamente mafioso che genera timore e assoggettamento**). Contestualmente, sono stati eseguiti dei decreti di perquisizione nei confronti di altre quattro persone, indagate per concorso negli stessi reati. L'operazione, convenzionalmente denominata "*Reset*", è il risultato di un'indagine avviata nel giugno 2024 dall'A.G. Antimafia, che, a propria volta, rappresenta lo sviluppo di un'attività in materia di stupefacenti, coordinata dall'A.G. ordinaria di Belluno, risalente alla fine del 2022. In particolare, l'indagine ha consentito di accertare lo **spessore criminale** di due fratelli provenienti dalla Capitale (uno destinatario di o.c.c. in carcere, l'altro di o.c.c. ai domiciliari), con precedenti di polizia, militanti nella frangia degli "Irriducibili" degli *ultras* della S.S. Lazio, ed **aventi rapporti con esponenti della criminalità romana**, tra cui il capo *ultras* Fabrizio Piscitelli, meglio noto come "*Diabolik*", ucciso in un agguato nell'agosto del 2019. Tali relazioni e cointeressenze, nonché l'appartenenza a tale frangia, vantate ed ostentate dai due indagati, venivano utilizzate come monito e simbolo della propria **caratura criminale**, ancor di più dopo l'omicidio di Piscitelli. Si tratta di due soggetti da tempo frequentatori di Cortina d'Ampezzo (soprattutto durante le vacanze natalizie), i quali, più recentemente, hanno adottato una **strategia delittuosa progressiva**, presentandosi quali "*boss*" della "malavita romana" e allargando i propri interessi illeciti. Un metodo, questo, che è stato confermato anche dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha confermato l'attualità dei loro interessi su Cortina D'Ampezzo. Un progetto delittuoso, quello dei due fratelli e dei loro sodali, sviluppato per fasi:

- Prima, l'acquisizione dell'egemonia sull'attività di spaccio di stupefacenti a Cortina d'Ampezzo, creando una propria rete di *pusher*, nonché minacciando e malmenando gli assuntori insolventi e gli spacciatori estranei al loro circuito;
- Poi, il controllo diretto e indiretto di alcuni locali pubblici che ospitano la *movida* ampezzana, imponendo con la minaccia e la violenza l'organizzazione di eventi, nonché l'ingaggio di *PR*, *DJ* e buttafuori compiacenti, attraverso una società di schermatura, con sede legale a Roma, di cui è amministratore il terzo soggetto destinatario di misura (obbligo di dimora). Il tutto anche con l'obiettivo di favorire e monitorare lo spaccio all'interno dei locali;
- In ultimo, l'ingerenza negli eventi privati, già programmati a Cortina d'Ampezzo, in concomitanza delle prossime Olimpiadi Invernali "Milano-Cortina 2026", nonché il **tentativo d'infiltrarsi, in chiave corruttiva, negli appalti connessi con i lavori per Olimpiadi. In sintesi, tre precise fasi di un unico disegno illecito tipico della**

**criminalità organizzata: controllo dello spaccio; controllo dei locali; controllo degli appalti.**

Tra gli episodi emblematici riportati nel provvedimento, risaltano:

- L'agguato ai danni di un assuntore di stupefacenti moroso, chiuso a forza nel portabagagli di un'auto e minacciato di morte; e nonché diversi precedenti episodi, già contestati nel p.p. ordinario, tra cui due pestaggi a danni di altrettanti dipendenti di un ristorante e di un albergo in quanto spacciatori "non autorizzati";
- Le minacce di morte rivolte al titolare di un noto rifugio adibito a ristorante e discoteca, per l'imposizione dei propri servizi ed eventi;
- L'aggressione ai danni di un organizzatore di eventi presso un altro analogo locale, trascinato in pieno inverno in un bosco, malmenato e minacciato con una pistola, affinché interrompesse ogni attività non avallata dal sodalizio e rendicontasse gli incassi;
- La tentata estorsione ai danni di un componente della Giunta comunale di Cortina, al quale gli indagati si sono presentati quali "imprenditori" e persone influenti prima delle elezioni amministrative del giugno 2022, offrendo il proprio sostegno elettorale (**non richiesto, né accettato dal politico**) e **manifestando l'intendimento di ottenere l'assegnazione di appalti per i lavori pre-olimpici**. Successivamente, a elezioni avvenute, sulla scorta del presunto sostegno elettorale (di cui non c'è prova), hanno inviato al politico, tramite un conoscente comune, un **messaggio minatorio con cui reclamavano l'assegnazione di lavori, circostanza che non si realizzava perché il politico non dava seguito alla richiesta**.

Le indagini, durante più di un anno, si sono sviluppate attraverso attività tecniche, come intercettazioni telefoniche e installazione di telecamere, ma anche con attività investigative tradizionali, quali osservazioni, pedinamenti ed escussioni delle vittime e di persone informate sui fatti. Quest'ultima attività ha avuto un importante peso dal punto vista investigativo, atteso che gli escussi (sia comuni cittadini che esercenti, che amministratori locali), sebbene inibiti - **a causa delle minacce e delle intimidazioni** - dal rivolgersi autonomamente ai Carabinieri, allorquando convocati, hanno riposto piena fiducia negli investigatori, raccontando le interazioni avute con gli indagati, e così agevolando la ricostruzione dei fatti. Ciononostante le indagini proseguiranno e, quindi, l'invito che si rivolge ai cittadini ampezzani e a chiunque fosse a conoscenza di notizie d'interesse relative alla vicenda è quello di rivolgersi ai Carabinieri o alla Magistratura per riferirle. **Il procedimento penale non risulta**

**concluso, e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile>>.<sup>8</sup>**

Dunque le prodromiche indagini - si evidenzia nuovamente da provarsi in sede processuale, ma anche solo *de libertate* - hanno, allo stato, portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti di soggetti che, avrebbero promosso - ed imposto con violenza<sup>9</sup> - *in primis* il 'tradizionale' *business* della droga (tramite anche loro *pusher*); si sarebbero poi voluti ampliare in altre attività imponendo individui-lavoratori a loro vicini; per poi (volere) arrivare ad infiltrarsi negli appalti (locali) delle Olimpiadi invernali. Il tutto con condotte violente ed intimidatorie tipiche delle consorterie mafiose (<<in sintesi, tre precise fasi di un unico disegno illecito tipico della criminalità organizzata: controllo dello spaccio; controllo dei locali; controllo degli appalti>>). Non a caso è stata loro contestata la (circostanza) aggravante 'per reati connessi ad attività mafiose', prevista dall'articolo 416 *bis* 1 del Codice penale.

<<"Questa è Cortina, qui comandiamo noi". Così i fratelli romani L. e A.C., raggiunti da misura cautelare nell'ambito di una indagine della Procura di Belluno insieme a una terza persona, minacciavano il gestore di un locale di Cortina d'Ampezzo per imporre "cocaina, i *deejay* e le serate". In base a quanto emerge dall'ordinanza del GIP di Venezia i due facevano parte del gruppo *ultras* della Lazio degli 'Irriducibili'. Sono accusati, tra gli altri reati, di estorsione e rapina, aggravate dal metodo mafioso, e puntavano ad infiltrarsi negli appalti relativi ai Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina. (...) I provvedimenti sono stati eseguiti a Cortina d'Ampezzo e a Roma dai Carabinieri di Cortina d'Ampezzo, Belluno e Roma. Contestualmente, sono state fatte perquisizioni nei confronti di altre quattro persone. (...) Ma ci sono stati anche due pestaggi a danni di altrettanti dipendenti di un ristorante e di un albergo di Cortina in quanto spacciatori 'non autorizzati'. E poi le minacce di morte al titolare di un rifugio con ristorante e discoteca, per imporgli servizi e iniziative, e l'aggressione ai danni di un organizzatore di eventi in un altro locale: lo hanno trascinato in pieno inverno in un bosco, malmenato e minacciato con una pistola, "*affinché interrompesse ogni attività non avallata dal sodalizio e rendicontasse gli incassi*". Agivano così i due fratelli arrivati a Cortina da Roma,

<sup>8</sup>Cfr.<https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/sicurezza-operazione-reset-disarticolato-gruppo-criminale-che-operava-a-cortina-d'ampezzo> 08/10/2025

<sup>9</sup>Cfr. "*Droga ed estorsioni a Cortina, il terrore dei fratelli C.: pistola puntata alla testa della persona sbagliata, le dosi pagate con lezioni di sci e l'hockeista sequestrato nel bosco*", 11/10/2025, in *Corriere.it* [(.)<<Dalle indagini sono emersi altri episodi di minacce esplicite: come nel caso in cui a un uomo era stata mostrata una pistola, dicendo che non s'inserisse nel traffico di stupefacenti a Cortina e anzi acquistasse la droga da rivendere solo da loro. Paradossale la vicenda di un altro uomo, dipendente di un *hotel*, picchiato selvaggiamente perché scambiato per uno che si voleva inserire nel mercato>>).

dove si presentavano come **"boss della malavita romana"**. Secondo quanto emerge dall'ordinanza di cinquantasette pagine, firmata dal GIP di Venezia, i due facevano parte del gruppo degli 'Irriducibili', riconducibile a Fabrizio Piscitelli, ucciso nel quartiere romano Tuscolano, nell'agosto del 2019. Nelle esigenze cautelari il GIP scrive che L.C. aveva un *"ruolo direttivo anche nei confronti di suo fratello e dell'altro indagato"*. Per il Giudice, gli indagati hanno messo in atto **"una condotta sistematica di spaccio di droga a Cortina avvalendosi di comportamenti evocativi della forza intimidatrice propria delle organizzazioni criminali di stampo mafioso"**. Nel caso di L.C., si legge nelle carte, le esigenze cautelari risultano indispensabili *"non solo impedirgli il rientro a Cortina, ma altresì di impedirgli di mantenere i contatti con altri soggetti liberi che si sono dimostrati a sua disposizione e che è prevedibile persistano, in sua vece, a eseguire le proprie disposizioni, movimenti e contatti attualmente prevenibili solo con la misura massima - si legge ancora nell'ordinanza -, trattandosi oltretutto di soggetto già sottoposto a sorveglianza speciale cessata nel 2021 senza che tale misura abbia sortito la benché minima deterrenza a commettere illeciti, essendo gli illeciti oggi contestati tutti successivi"*. Per quanto riguarda il fratello, A.C., il Giudice scrive che la misura degli arresti domiciliari è resa necessaria *"trattandosi comunque di soggetto che ha già violato il Foglio di Via a suo carico"> >*.<sup>10</sup>

<<La Procura di Venezia e i Carabinieri di Cortina d'Ampezzo, supportati dai Nuclei Investigativi di Belluno e Roma, hanno smantellato un'organizzazione criminale che, con metodi mafiosi, aveva imposto la propria egemonia sul traffico di droga e su alcuni locali della movida ampezzana, tentando inoltre di infiltrarsi negli appalti per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L'operazione, denominata 'RESET' (..). Al centro dell'indagine ci sono due fratelli originari di Roma, già noti alle Forze dell'Ordine e legati alla frangia più radicale degli "Irriducibili", gli *ultras* della Lazio. Secondo gli inquirenti, i due avevano individuato in Cortina d'Ampezzo un territorio ideale per ampliare i propri affari illeciti, introducendosi progressivamente nel tessuto economico e sociale della località turistica. Un collaboratore di giustizia ha confermato l'attualità dei loro interessi nell'area. Tre fasi di un progetto mafioso. L'inchiesta, avviata nel giugno 2024, ha ricostruito una strategia criminale scandita in tre fasi:

- Il dominio dello spaccio di stupefacenti nella zona, attraverso una rete di *pusher* gestita direttamente, e con l'uso sistematico della violenza contro insolventi e concorrenti;

<sup>10</sup>Cfr. *"Estorsioni a Cortina, fratelli ultras della Lazio indagati: "Qui comandiamo noi"*, 08/10/2025, in <https://www.rainews.it/articoli/2025/10/indagati-questa-e-cortina-qui-comandiamo-noi-diabolik-omicidio-boss-malavita-romana-ultra-cortina-d-ampezzo-olimpiadi-6fedfc3e-18f0-4049-a89a-cc32a013b6eb.html>

- Il controllo dei locali pubblici della *movida* ampezzana, imponendo eventi, artisti e personale di sicurezza compiacente, tramite una società di copertura con sede a Roma;
- Il tentativo di entrare negli affari legati alle Olimpiadi 2026, cercando di interferire con appalti e iniziative private a scopo corruttivo.

Pestaggi, minacce e tentativi di estorsione. Il provvedimento giudiziario elenca numerosi episodi che descrivono il clima d'intimidazione imposto dal gruppo (...). **Emblematico anche il tentativo di estorsione nei confronti di un assessore del Comune di Cortina: gli indagati si sarebbero presentati come imprenditori pronti a offrire sostegno elettorale in cambio di futuri appalti, arrivando dopo le elezioni a inviare messaggi minatori per rivendicare lavori mai assegnati. (...). I due ultras Lazio minacciarono l'Assessore del Comune di Cortina.** I fratelli C., accusati di tentata estorsione, **volevano influenzare, secondo l'Antimafia, le assegnazioni degli appalti per Milano-Cortina 2026, esercitando pressioni politiche.** *"Un incontro riservato, pressioni indebite e la promessa di appalti in cambio di voti"*. È questo uno degli episodi finiti al centro dell'inchiesta della Procura di Belluno che ha portato all'arresto dei fratelli C., imprenditori romani, accusati di tentata estorsione. Secondo quanto riportato nell'ordinanza del GIP, i due avrebbero cercato di condizionare l'allora Assessore del Comune di Cortina, Stefano Ghezze, affinché favorisse le loro imprese nell'ambito degli appalti connessi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Le pressioni, spiega il GIP del Tribunale di Venezia, Alberto Scaramuzza, sarebbero iniziate già prima delle elezioni comunali del giugno 2022. *"Organizza un incontro con lui"*, avrebbero intimato a un dipendente di Ghezze, chiedendo che fosse fissato tra aprile e maggio presso l'abitazione dello stesso dipendente. Durante quell'incontro i fratelli avrebbero proposto a Ghezze "un voto di scambio in cambio dell'assegnazione degli appalti". Dopo le elezioni e la nomina ufficiale ad assessore, il tono sarebbe cambiato. **"Lo hanno minacciato di ritorsioni** – scrive il GIP – **in caso di mancato rispetto degli accordi"**. L'assessore, tuttavia, non ha mai ceduto. *"Ha respinto ogni tentativo di pressione"*, si legge ancora nell'ordinanza> >.<sup>11</sup>

<<Tre profonde radici ben piantate nel terreno (fertile) della regina delle Dolomiti, Cortina D'Ampezzo: una riguardava lo spaccio di cocaina, l'altra la gestione dei locali più in voga, e infine gli appalti delle Olimpiadi, tutto guidato con metodo mafioso. Si riassume così l'azione criminale dei due fratelli. Ad affiancarli due sodali: D.M., romano, e I.M. di Palermo, entrambi trentenni. Da ieri L. è in carcere, A. è ai domiciliari e M. ha l'obbligo di firma, indagato a piede libero I.M. È questo l'esito dell'operazione «Reset», condotta dai carabinieri della

<sup>11</sup>Cfr. *"Milano-Cortina 2026, tentavano d'infiltrarsi in appalti Olimpiadi: tre indagati: tra loro due ultras Lazio"*, 08/10/2025, in <https://www.lapresse.it/cronaca/2025/10/08/cortina-tentavano-di-infiltrarsi-negli-appalti-delle-olimpiadi-3-indagati-tra-loro-2-ultras-lazio/>

compagnia di Cortina d'Ampezzo con il supporto dei nuclei investigativi di Belluno e Roma, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Venezia. Le accuse sono: estorsioni, tentate estorsioni e violenze aggravate da metodo mafioso, oltre che porto abusivo di armi. I locali su cui hanno tentato di mettere le mani sono: il rifugio Faloria, la discoteca Blu, lo *Chalet Tofane*. **«Siamo mafiosi, con noi non si scherza»**, **«Qui a Cortina comandiamo noi»**, **«Le serate che facciamo noi, siamo noi qui»**. E per chi non si adeguava erano minacce e botte. Da almeno cinque anni gli *ultras* usavano cuochi e lavapiatti dei ristoranti e locali di Belluno **per vendere cocaina in ingenti quantità** a vari livelli, e così facendo agganciavano persone che usavano per raggiungere i loro obiettivi. Lo hanno fatto con un dipendente dell'attuale assessore Ghezze, ignaro delle amicizie pericolose del suo collaboratore. Tra gli episodi contestati infatti il tentativo, non andato a buon fine, di ottenere dall'assessore di Cortina una serie di favori legati alla gestione delle grandi opere delle Olimpiadi, (...). Al primo incontro con Ghezze che i C. avvicinano durante la sua campagna elettorale grazie all'intermediazione di un suo dipendente, L. dice: *«Avrei voluto candidarmi io a sindaco, per il senso di appartenenza che provo per questa località, sentendo tantissime persone che mi avrebbero appoggiato. Ma non ho la presunzione di entrare in politica e quindi lascio fare a chi ha competenze. Noi da imprenditori possiamo dare una grande mano. Siamo persone molto conosciute e molto carismatiche»*. Ghezze li ascolta dieci minuti e se ne va, consiglia il suo dipendente di lasciarli perdere, ma l'altro non può: si sente minacciato, i C. lo circuiscono, lo perseguitano con decine di messaggi e chiamate, e quando capiscono che l'assessore Ghezze non farà nulla per loro, prendono di mira il loro «gancio»: *«Se non ci fossimo stati noi tu non saresti arrivato da nessuna parte»*. **«Se non abbiamo quello che vogliamo sono mazzate»**. Il gruppo avrebbe inoltre agito su gestori di locali e organizzatori di eventi. Una delle vittime, organizzatore delle serate al Faloria, è stata portata in un bosco, picchiata e minacciata con una pistola perché nonostante le intimidazioni, si ostinava a voler fare di testa sua. **«Questa è Cortina, qui comandiamo noi»** diceva L.C. a chiunque osasse mettersi di traverso. Un acquirente di cocaina che non pagava è stato fatto salire nel bagagliaio della macchina e picchiato. In seguito ad una indagine antidroga avviata dalla Procura di Belluno, i Carabinieri sequestrano il cellulare a L. e dentro ci trovano degli appunti con i suoi obiettivi: **«Vogliamo la zona cimitero per i garage, l'ex pasticceria, la bretella e la nuova circonvallazione stradale, la realizzazione del villaggio turistico»**. A un Carabiniere che li perquisisce dice: *«Tu sei un pezzo di merda, un cagasotto, io sono il boss»*. [ed ancora: **<<So chi sei. Io non sono un delinquentello di paese, sono il boss e questa cosa la risolviamo con le pistole>>** dice L. al Comandante del Nucleo Operativo di Cortina Alessandro Bui, durante una perquisizione domiciliare antidroga, dove i militari trovano 40

grammi di cocaina e 25 mila euro in contanti”<sup>12</sup>]. Il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, commenta l’accaduto: «*L’ho saputo oggi, dispiace per il coinvolgimento di un assessore della mia giunta, ma va riconosciuta l’onestà di chi ha collaborato con le Forze dell’Ordine*» Lorenzi ha poi ringraziato la Procura di Venezia e i Carabinieri di Cortina, in particolare il maggiore Bui (cui erano indirizzati gli insulti di C.), sottolineando come l’indagine abbia impedito sul nascere tentativi criminali legati alla fase *pre-olimpica*. Anche Fabio Saldini, Commissario di governo e AD di Simico, ha parlato di «*un’importante conferma dell’efficacia della sinergia tra istituzioni a tutela della legalità e trasparenza nelle opere olimpiche*». La consigliera di minoranza Roberta de Zanna ha definito «**inquietante**» il tentativo d’infiltrazione: «**Bene che sia stato bloccato, ma resta il sospetto che ve ne siano altri. È fondamentale mantenere alta la vigilanza, come sosteniamo da tempo con Libera**».>>.<sup>13</sup>

<<Tra i buttafuori dei locali della località sciistica erano conosciuti come “gli spaccini di Cortina”, anche se loro si attribuivano un rango da boss: **“Allo Zen di Palermo potresti mai aprire un’attività commerciale senza dirlo alla malavita di turno?”**. Quale che fosse il loro ‘titolo’ criminale, i fratelli romani risultavano efficaci nelle loro minacce. E l’aggravante mafiosa riconosciuta dal GIP di Venezia nell’arresto per rapina ed estorsione si fonda (anche) proprio su quanto affermavano e minacciavano. Il riferimento al capoluogo siciliano viene rivolto a L.O. che si era ‘permesso’ di organizzare un evento al Rifugio Faloria sul quale i due *ultrà* laziali pretendevano di avere il monopolio. (..) **“Noi siamo quelli che da 30 anni decidono le sorti di ogni attività economica qui, leggi i giornali e i report antimafia”**. I C. si affidavano a consolidati metodi di immersione: teste di legno e pagamenti *cash*”. (..). Altrettanto scoperto il piano per entrare nel *business* delle olimpiadi invernali del 2026, “un programma di azione finalizzato a condizionare i politici del luogo” lo definisce il GIP, per il quale L. aveva già fissato degli appunti nel suo telefono: **“Avremo noi la governance operativa per la gestione delle opere”**. L’obiettivo è quello di agganciare l’assessore (..)>>.<sup>14</sup> [ed ancora: << **Avremo noi la governance operativa per la gestione delle opere. Dimmi poi cosa devo far rientrare in pancia ad ogni assegnazione**>>]. Poi L. segna altri

<sup>12</sup>Cfr. <https://www.open.online/2025/10/09/leopoldo-cobianchi-alvise-ultras-appalti-cortina/>

<sup>13</sup>Cfr. “Cocaina, locali e appalti per le Olimpiadi, *ultrà* arrestati a Cortina: “Siamo mafiosi, con noi non si scherza, qui comandiamo noi”, 09/10/2025, in [https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/belluno/cronaca/25\\_ottobre\\_09/cocaina-locali-e-appalti-delle-olimpiadi-ultras-arrestati-a-cortina-siamo-mafiosi-con-noi-non-si-scherza-qui-comandiamo-noi-022cb2e7-3460-431d-8a01-20389d4b3xk.shtml?refresh\\_ce](https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/belluno/cronaca/25_ottobre_09/cocaina-locali-e-appalti-delle-olimpiadi-ultras-arrestati-a-cortina-siamo-mafiosi-con-noi-non-si-scherza-qui-comandiamo-noi-022cb2e7-3460-431d-8a01-20389d4b3xk.shtml?refresh_ce)

<sup>14</sup>Cfr. “Cortina, i gestori dei locali “Così i due fratelli *ultrà* mettevano paura a tutto”, 10/10/2025, in Corriere della Sera/Cronache, pag. 25

appunti: <<**L'ampliamento della stazione, da 80 milioni**>>. Sotto la voce "progetti da assegnare a noi", indica la bretella e il "**villaggio olimpionico da 20 milioni di euro**". Il 12 marzo 2023 integra: "*Dobbiamo iniziare subito un cantiere piccolo da 6 milioni*".<sup>15</sup>

Questo il perimetro delle attività delinquenziali in cui avrebbero operato i soggetti attinti dalle misure cautelari per i delitti di estorsione ed altri reati, tutti aggravati dal c.d. metodo mafioso. Si analizzi, dunque, l'aggravante *de qua*.

### 3. L'aggravante del metodo mafioso. Analisi giurisprudenziale.<sup>16</sup>

Agli indagati viene contestata la specifica aggravante prevista dall'articolo 416 *bis* 1 del Codice penale. Si vada ad analizzarla nello specifico, per mezzo di pronunce giurisprudenziali. Il d.l. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 luglio 1991, in materia di "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", ha introdotto, all'articolo 7, una circostanza a effetto speciale, allo scopo di sanzionare più gravemente tutte quelle condotte "contigue", penalmente rilevanti, di 'manifesta criminalità', ma connotate da una particolare inafferrabilità. Il contenuto è, oggi, trasfuso nell'articolo 416 *bis* 1 Codice penale ('circostanze aggravanti e attenuanti per i reati connessi ad attività mafiose'), in ossequio al principio della riserva di codice, enunciato dall'articolo 3 *bis* Codice penale. L'art. 416 *bis* 1 co. 1, infatti, indica che: <<Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà>>.<sup>17</sup> Alcune pronunce chiariscono la suddetta aggravante, anche in riferimento al concetto/posizione del concorrente esterno (ma non solo, come si evidenzierà nel corso della presente disquisizione). *In primis* si richiama la sentenza, a Sezioni Unite, del 2020<sup>18</sup>, ove viene chiarita se l'aggravante di "agevolare l'attività delle

<sup>15</sup><https://www.open.online/2025/10/09/leopoldo-cobianchi-alvise-ultras-appalti-cortina/>

<sup>16</sup> Tratto dal testo "*Anatomia delle mafie e del metodo mafioso*" 2023 Key Ediz., il cui Autore è lo scrivente.

<sup>17</sup> Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5 del D.lgs. n. 21/2018

<sup>18</sup> Cfr. Cass. Pen., SS. UU., 19/12/2019, n. 8545 (dep. 3 marzo 2020), Pres. Carcano- con ordinanza n. 40846 del 2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: <<se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 D.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 *bis*.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata "al fine di" agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura "oggettiva" concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura "soggettiva" concernendo la direzione della volontà>>, in <https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/03/04/sezioni-unite-laggravante-agevolatrice-dellattivita-mafiosa-art-416-bis-1-c-p-ha-natura-soggettiva-ed-e-caratterizzata-da-dolo-intenzionale/>

associazioni mafiose" abbia natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, ovvero soggettiva, concernendo la direzione della volontà. La soluzione offerta dalle S.U. è compendiata nel principio di diritto secondo cui l'aggravante "ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità". Com'è evidente, il *thema decidendum* andava ben oltre la mera individuazione della natura giuridica dell'aggravante in questione, coinvolgendo anche - e soprattutto - il problema dell'applicabilità dell'art. 118 C.p. e della determinazione del criterio d'imputazione soggettiva della stessa ai concorrenti nel reato. Inoltre, s'intrecciano nel tessuto della decisione anche ulteriori questioni attinenti sia all'ammissibilità di un elemento accidentale del reato strutturato alla stregua di un dolo specifico, sia alla distinzione tra la fattispecie aggravata dalla finalità agevolatrice e il concorso esterno in associazione mafiosa. Le Sezioni Unite rammentano, in primo luogo, come la circostanza oggi racchiusa nell'art. 416 bis. 1 C.p., ma originariamente disciplinata dall'art. 7 del d.l. 152/1991, rappresenti una garanzia di maggiore efficacia della funzione preventivo-repressiva del fenomeno mafioso, come emerge anche dalla strutturazione testuale della fattispecie, nei medesimi termini previsti per i reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. L'art. 416 bis. 1 dispone, al primo comma, che: <<(.) Avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo>>. La norma, dunque, contempla due distinte circostanze aggravanti ad effetto speciale: quella del "metodo mafioso" (avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416 bis) e quella della "agevolazione mafiosa" (aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis). Mentre la prima ha pacificamente natura oggettiva, riguardando le modalità dell'azione, la natura della seconda è controversa. Si contendono il campo, infatti, tre orientamenti: il primo sostiene la natura soggettiva, il secondo la natura oggettiva, il terzo propone, invece, un approccio c.d. casistico. Stando ad un primo orientamento, la circostanza sarebbe integrata da un atteggiamento di tipo psicologico dell'agente, per lo più definito come dolo specifico. Avrebbe dunque natura 'soggettiva', in quanto attinente ai motivi a delinquere o all'intensità del dolo, e sarebbe pertanto riconducibile nell'ambito delle circostanze contemplate dall'art. 118 C.p., che "sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono" e non si estendono al concorrente nel reato. Secondo un opposto orientamento, l'aggravante avrebbe natura oggettiva, ai sensi dell'art. 70 n. 1 C.p., in quanto concernente le modalità dell'azione. Questo indirizzo ammette che, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, è necessaria in capo ad almeno uno dei concorrenti la sussistenza del dolo specifico o della consapevolezza della funzionalizzazione

della condotta all'agevolazione dell'associazione mafiosa. Tuttavia – poiché la natura “oggettiva” della circostanza esclude l'applicabilità dell'art. 118 C.p. – lo stesso indirizzo ritiene che possa essere estesa anche ai concorrenti, secondo il meno rigoroso criterio d'imputazione soggettiva richiesto dall'art. 59, comma 2, C.p., ossia sulla base della sua mera conoscibilità. Un terzo orientamento, infine, ritiene che la natura dell'aggravante e la disciplina in caso di concorso di persone nel reato dipendano da come la stessa si atteggi in concreto e dal reato cui essa acceda. Quando l'aggravante si configura concretamente non già come specifica attitudine del singolo concorrente ma come forma di agevolazione della commissione del reato, deve ritenersi “oggettiva” ed estensibile ai concorrenti in base al principio *ubi commodum ibi incommodum*. Tale principio dovrebbe anche guidare l'interpretazione nei casi dubbi, facendo ritenere oggettive le aggravanti che abbiano facilitato la commissione del reato. Ad esempio, assumerebbe natura oggettiva l'aggravante che acceda ad un reato associativo quando la concreta struttura organizzativa dell'associazione si ponga in una situazione di collegamento rispetto all'associazione mafiosa (perché la seconda le garantisce spazi di operatività nei territori controllati, oppure avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attività; oppure perché la prima sostiene la seconda o ne reimpiega i profitti, o contribuisce a formare una cassa comune, o comunque la agevola con altre modalità). Quanto al primo profilo, le Sezioni Unite osservano come il dato testuale della disposizione imponga di qualificare la circostanza di natura “soggettiva”, in quanto inerente ai motivi a delinquere. La Corte giunge, poi, a trattare il secondo profilo, ossia quello relativo al requisito necessario per applicare l'aggravante ai concorrenti nel reato. La soluzione di tale questione richiede di stabilire come operino gli artt. 59 e 118 C.p. in riferimento alla circostanza in esame. Innanzitutto, si rammenta come queste due disposizioni siano state ridisegnate ad opera della legge n. 19/1990, al fine di eliminare qualsiasi riflesso di responsabilità oggettiva anche su elementi accidentali del reato. In quest'ottica, l'art. 59 C.p. – osserva il Collegio –, “è stato modificato nel senso di consentire l'applicazione delle aggravanti solo se conosciute dall'agente” (*melius*, “se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”). Al contempo è stato modificato anche l'art. 118 C.p., eliminandosi ogni riferimento alle circostanze “oggettive” o “soggettive” (distinzione che permane invece all'art. 70 C.p.). La disposizione è stata così riformulata nel modo seguente: “Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono”. L'art. 118 C.p. non prevede l'impossibilità *tout court* di estensione delle circostanze che l'art. 70 chiama soggettive (cioè quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla

persona del colpevole), ma semplicemente prevede una limitazione per le particolari circostanze ivi elencate: quelle relative ai motivi a delinquere, all'intensità del dolo, al grado della colpa; e quelle inerenti alla persona del colpevole. La previsione di cui all'art. 118 C.p. – osserva la Corte – appare “circoscritta a quelle aggravanti attinenti alle sole intenzioni dell'agente; pertanto, potenzialmente non riconoscibili dai concorrenti”; vengono, invece, escluse da tale delimitazione le circostanze attinenti alle condizioni o alle qualità personali del colpevole, oppure ai rapporti tra il colpevole e l'offeso, in quanto “pur nella chiara connotazione soggettiva, possono essere percepite anche *ab externo*”. In questo senso, il discrimine tra circostanze estensibili e non estensibili ai concorrenti non risiederebbe nella loro natura oggettiva piuttosto che soggettiva nei termini delineati dall'art. 70 C.p., bensì nella possibilità di estrinsecazione della circostanza all'esterno, cosicché rimane esclusa dall'attribuzione al compartecipe qualsiasi elemento, di aggravamento o di attenuazione della fattispecie, confinato all'intento dell'agente che, proprio in quanto tale, non può subire estensione ai concorrenti, perché da questi non necessariamente conoscibile. Di conseguenza – prosegue la Corte – “qualora si rinvergano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione della sua applicazione, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo sulla base degli specifici elementi rivelatori che, per quanto detto, devono accompagnare la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di offensività”.

L'applicazione della circostanza in esame ai concorrenti, sulla base del requisito della conoscenza, intesa quale rappresentazione e consapevolezza della circostanza aggravante, si pone in linea con diversi approdi giurisprudenziali in materia di premeditazione, motivi abietti o futili e nesso teleologico, qualificate come soggettive, ma ciò nondimeno ritenute estensibili ai concorrenti che le abbiano conosciute. A parere delle Sezioni Unite, dunque “il concorrente che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato, le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, Cod. pen., che attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute”. L'art. 59 C.p., ritenuto applicabile al concorrente in virtù dell'impostazione monistica del reato plurisoggettivo, è tuttavia richiamato solo nella parte in cui indica la conoscenza dell'aggravante quale criterio d'imputazione soggettivo della circostanza, non già nella parte in cui si riferisce alla mera conoscibilità; requisito quest'ultimo che si riferisce alle ipotesi di ignoranza per colpa o di errore colposo nel ritenere inesistente la circostanza. In altri termini, la Corte ritiene che la particolare natura soggettiva dell'aggravante non consente di ritenere sufficiente un coefficiente colposo d'imputazione della circostanza ai correi. In conclusione,

viene formulato il principio di diritto, secondo cui <<l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416 *bis* 1 c.p. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità>>.<sup>19</sup>

Ma l'aggravante in esame è stata oggetto di analisi attraverso un'altra pronuncia della Suprema Corte, ove si è chiarito, *ab origine*, come "per la **sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, non sia necessaria l'esistenza di una associazione di tipo mafioso organicamente costituita**". Questo è quanto emerge dalla sentenza 21 febbraio 2022, n. 6035 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione - da cui verranno estratti i passaggi più opportuni -. Avvalersi del metodo mafioso, ovvero delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* C.p., significa utilizzare la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Detta aggravante, infatti, è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado d'intimidire e coartare le vittime che sono forzate a accontentare spontaneamente i loro aggressori, non tanto per la loro fama criminale, ma soprattutto per la caratura che gli proviene dal *milieu* consortile in cui si muovono, ritenuto idoneo a suscitare paura di rappresaglie tramite complici, affiliati e soggetti contigui. **La struttura della circostanza aggravante in commento non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione mafiosa, né che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, certamente riscontrabile nella fattispecie**. Ne consegue che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la *ratio* della disposizione non è solo quella di punire con pena più grave coloro che commettano reati utilizzando metodi mafiosi (o con il fine di agevolare le associazioni mafiose), ma essenzialmente quella di **contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatorie una condotta idonea a esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata** (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 4909, 19/02/1998). La creazione di uno stato di terrore, con conseguente intimidazione, quindi idonei a scoraggiare una collaborazione da parte di testimoni capaci di ricostruire l'esatto accadimento dei fatti, sono sicuramente classiche conseguenze dell'agire con metodo

<sup>19</sup>Cfr. Finocchiaro S, "Le Sezioni Unite sulla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sulla sua estensione ai concorrenti: tra punti fermi e criticità", 13/03/2020, in <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-8545-2020-aggravante-agevolazione-mafiosa-punti-fermi-criticita>

mafioso (a ciò si aggiunga anche l'utilizzo di armi posto in essere per imporre una egemonia sul territorio controllato da un gruppo criminale rivale).<sup>20</sup> < < **"La contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7** (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), **non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa"** (cfr. Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche: Sez. 5, n. 21350 dell'08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Galelli, Rv. 276109-01). Non può, invero, non rilevarsi che, avvalersi del metodo mafioso ovvero delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* C.p., significhi utilizzare la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. La struttura della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, si ripete, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione *ex art.* 416 *bis* C.p., né che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Ne consegue che, come affermato da questa Corte fin da epoca risalente, la *ratio* della disposizione "di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettano reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (cfr. Sez. 6, n. 49090 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405-01). Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 con la formulazione dell'art. 416 *bis*. 1 C.p., così come introdotto dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 5, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo in proposito sufficiente richiamare la Giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste "continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-*bis*.1 c.p., comma 1" (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, Di Natale, Rv. 273863-01)> >.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Cfr. Marani S., "Aggravante del metodo mafioso: la Cassazione ne definisce i contorni", 03/03/2022, in <https://www.altalex.com/documents/news/2022/03/03/aggravante-del-metodo-mafioso-la-cassazione-ne-definisce-i-contorni>

<sup>21</sup>Cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 6035, 21/02/2022, cit., pp. 10 ss.

In ultimo un richiamo, sempre sul punto, ad una nota sentenza della Suprema Corte<sup>22</sup>. <<(.) Al riguardo va innanzitutto rammentato che, avvalersi del metodo mafioso, ovvero - secondo la dizione dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modificazioni, dalla legge 203 del 12 luglio 1991 - "delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* cod. pen.", significa avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Tale aggravante è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime - che sono forzate finanche ad accontentare "spontaneamente" il proprio aggressore - non tanto per la propria fama criminale, ma, in particolar modo, per quella che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono, perché idoneo a suscitare paura di rappresaglie a opera di complici, affiliati e accoliti. Tanto sul presupposto che la capacità di resistenza della vittima scema man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte a un soggetto che ha alle spalle un manipolo di soggetti disposti a sostenerlo, aiutarlo e vendicarlo, sicché anche l'aiuto che può prestargli lo Stato si appalesa inadeguato rispetto agli scopi della difesa. Invero, la *ratio* della disposizione di cui all'art. 7 del dl. 152/91 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, **l'atteggiamento di coloro che**, siano essi partecipi o meno in reati associativi, **si comportino "da mafiosi"**, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea a esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405). Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, dunque, la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416 *bis*, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evocino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr. Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Viciomini, Rv. 271103); in tal senso, è stato ribadito che la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non presuppone necessariamente un'associazione di tipo

---

<sup>22</sup>Cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 6764/2020, ud. 13/11/2019 Pres.: Miccoli, (imp. Spada R. / p.o. Piervincenzi D.) in <https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=/.20200220/snpn@s50@a2020@n06764@tS.clean.pdf>

mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033, *ex multis*, Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampa', Rv. 251830). Basta, cioè, che l'associazione appaia sullo sfondo, perché evocata dall'agente, sicché la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze (..) > >.<sup>23</sup>

Infine, con la recente sentenza n. 6604 del 15 luglio 2023 (depositata il 16 febbraio 2023), la Prima Sezione della Suprema Corte ha ulteriormente definito gli aspetti relativi all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 *bis* 1, comma primo C.p. (già art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con modif. nella legge n. 203 del 1991). Si è già notato che la Giurisprudenza aveva valutato come di natura oggettiva la suddetta fattispecie circostanziale (vedasi Cass., sez. IV., 2 febbraio 2022 n. 5136). Essendo, dunque, utilizzabile il c.d. metodo mafioso anche da chi sia estraneo al sodalizio, si giunge così alla conclusione che la condotta sia connessa esplicitamente al metodo utilizzato (ed alle modalità della condotta), tale da evocare la forza intimidatrice: e ciò al fine di contrastare coloro che si comportino oggettivamente "da mafiosi" (vedasi anche Cass., sez. V, 26 gennaio 2021 n. 14687).<sup>24</sup>

Alla luce di quanto esposto, si ritiene di aver esplicitato quando e come si possa contestare la circostanza del 'metodo mafioso' a soggetti indagati, seppur non sia necessariamente presente (*melius*, contestata), in senso giuridico, un'associazione di stampo mafioso.

#### 4. Conclusioni.

Come si è potuto leggere dagli organi di stampa, al momento una Procura ha proceduto nei confronti di soggetti che avrebbero cercato d'imporre - il condizionale è sempre d'obbligo -, con violenza, la loro presenza sul territorio in esame, con condotte riconducibili astrattamente al 'classico' metodo mafioso. Se si volesse in qualche modo sminuire la circostanza / indagine, ritenendo che trattasi di pochi individui, sia in senso numerico sia per (apparente poco) 'spessore criminale', ad avviso di chi scrive si cadrebbe in errore in quanto, per perpetrare taluni delitti, non basta solo la volontà (*melius*, l'attitudine, l'inclinazione per così dire), ma è necessario un *quid pluris*. Per imporrei, infatti, la 'propria' sostanza stupefacente, vuol dire necessariamente avere altri 'appoggi' e, *ante omnia*, canali d'approvvigionamento continuativi e 'a buon mercato'. Per imporre la propria volontà / potere in un territorio, anche solo

<sup>23</sup>Cfr. Cass. Pen., n. 6764/2020 cit. pp. 10 ss., in <https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=20200220/snpen@s50@a2020@n06764@tS.clean.pdf>

<sup>24</sup>Cfr. Faillaci G., "La prova dell'utilizzo del <<metodo delinquenziale mafioso>>", 16/02/2023, in [www.njus.it](http://www.njus.it)

perimetrato in una piccola località, vuol dire avere probabili 'coperture' criminali di più alto rango: difficilmente verrebbero ammesse talune condotte, in modo così spregiudicato, anche se commesse da 'cani sciolti'. Per possedere armi, anche in questo caso, vuol significare essere dentro ad alcuni 'giri' (sempre criminali), di un certo livello. A suffragio delle anzidette affermazioni se si legge – ed interpretano con attenzione – alcuni passaggi del comunicato dei Carabinieri, si parla infatti di "spessore criminale dei due fratelli (..) aventi rapporti con esponenti della criminalità romana". Peraltro, i soggetti in questione "avevano rapporti con il capo *ultras* della Lazio '*Diabolik*' che, come le indagini giudiziarie hanno poi dimostrato, era un personaggio di spicco nell'ambiente della criminalità romana. Ad ogni modo, l'elemento più preoccupante, peraltro oggetto della presente analisi, riguarda il tentativo d'infiltrarsi, in chiave corruttiva, negli appalti (pur *in loco*) connessi con i lavori per Olimpiadi. Se così fosse dimostrato, tutto sarebbe molto più chiaro: si parte (e/o si persevera) con il tradizionale *business* della droga, per puntare però a quello, allo stato, più redditizio: le Olimpiadi e il giro di affari e di danaro che ruotano attorno ad esse. E se, dunque, ci hanno tentato gli attuali indagati in un 'piccolo' settore, risulta ancor più palese l'interesse delle storiche consorterie criminali mafiose (dunque più strutturate) di partecipare – con mezzi apparentemente leciti o illeciti – *tout court* agli appalti per le Olimpiadi. Orbene, secondo quanto riportato nella presente analisi, la criminalità organizzata potrebbe infiltrarsi nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 attraverso diverse modalità:

1. **Appalti pubblici e sub-appalti:** La criminalità organizzata, sotto mentite spoglie, cerca d'inserirsi nelle procedure d'assegnazione delle gare per lavori, servizi e forniture legati alle infrastrutture olimpiche (ad esempio, sono stati segnalati casi di società edili con legami mafiosi che hanno ottenuto appalti o sub-appalti).
2. **Condizionamento economico e sociale:** Utilizzando metodi mafiosi, come intimidazioni e violenze, le organizzazioni criminali potrebbero influenzare imprenditori, amministratori locali e altri attori coinvolti nei progetti olimpici.
3. **Corruzione e voto di scambio:** Tentativi - non andati a buon fine - d'influencare decisioni politiche e amministrative (come nel caso esplicitato di pressioni su un assessore comunale, per ottenere l'assegnazione di lavori *pre-olimpici*).
4. **Controllo del territorio:** Attraverso attività illecite (ma non solo) come il traffico di droga e l'imposizione di servizi nei locali pubblici, le organizzazioni criminali possono consolidare la loro presenza e ampliare i propri interessi economici.
5. **Utilizzo di società di copertura:** Le organizzazioni criminali possono operare tramite società schermate, apparentemente legali, per infiltrarsi nei settori economici legati all'evento.

Questi 'metodi' (mafiosi) evidenziano dunque come la criminalità organizzata potrebbe cercare di sfruttare grandi eventi, come le Olimpiadi, per penetrare nell'economia legale e ottenere profitti illeciti. In conclusione, il rischio di infiltrazioni mafiose nei progetti olimpici rappresenta una sfida cruciale per le istituzioni e la società civile. È fondamentale, dunque, che le Autorità continuino a monitorare con attenzione ogni fase dei lavori, adottando misure preventive e garantendo la trasparenza nei processi di assegnazione degli appalti. Solo attraverso un impegno condiviso e una vigilanza costante<sup>25</sup> sarà possibile proteggere l'integrità di un evento che deve rappresentare un simbolo di *sport*, legalità e sviluppo per il nostro Paese.

---

<sup>25</sup>(..) <<Intanto, proprio per prevenire il rischio di infiltrazioni nella gestione delle opere olimpiche, l'anno scorso l'associazione Libera, insieme a una ventina di realtà nazionali, ha avviato un progetto di monitoraggio. Ogni 45 giorni, tramite un portale dedicato, viene reso pubblico lo stato di avanzamento dei lavori, garantendo trasparenza e vigilanza>>, in <https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2025/10/belluno-cortina-infiltrazioni-mafiose-arresto-fratelli-cobianchi-lavori-olimpiadi-preoccupazione-e-sollievo--e0843e73-f9a8-461e-b05a-871d2e3cb858.html>

Vedasi anche:<<Controlli antimafia nel cantiere olimpico. All'indomani della rivelazione che i due fratelli ultrà della Lazio L. e A. C., vicini alla malavita capitolina, stavano mirando alle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina, è scattato un nuovo accesso ispettivo in uno dei cantieri a Cinque cerchi. È il cantiere per il completamento dello svincolo della 36 a Piona di Colico. A ordinare il controllo è stato il prefetto Paolo Ponta, in accordo con il collega Paolo Canaparo, numero uno dell'Antimafia del Viminale. Hanno compiuto l'ispezione gli investigatori della Dia, insieme ad agenti della Polizia di Stato, carabinieri, militari della Finanza, funzionari dell'Ispettorato del lavoro e del Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche e dirigenti della prefettura che coordinano il Gia, il Gruppo interforze antimafia territoriale, gli stessi che valutano e istruiscono le interdittive antimafia. Hanno identificato i 13 operai e tecnici trovati al lavoro, controllato i 12 mezzi utilizzati in cantiere e verificato la regolarità della società appaltatrice, per accertarne l'effettiva titolarità e scoprire eventuali irregolarità o segnali che possano lasciar presagire condizionamenti illeciti. L'obiettivo è scongiurare il rischio di infiltrazioni, in un settore estremamente a rischio, come quello edile e del movimento terra e macerie. Il potenziamento dello svincolo della 36 a Colico è una commessa da circa 10 milioni per costruire una rampa di accesso in direzione Sondrio e una rampa di uscita. È una delle opere infrastrutturali olimpiche per migliorare i collegamenti tra Milano e la Valtellina. Nei mesi scorsi sono stati effettuati controlli antimafia in altri maxi cantieri. D.D.S.>> in <https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/svincolo-piona-controlli-dellantimafia-a47df270>